



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Marito tradito: come può tutelare figli e casa?

Autore: Consulenze | 15/06/2019



Mi sono sposato e ho avuto un figlio, ma pochi mese prima che nascesse ho scoperto che mia moglie mi tradiva sia prima che durante il matrimonio. La casa è intestata a me. Cosa posso fare per il bambino e per la casa?

Il bambino, dagli elementi forniti dal lettore nel quesito, risulta essere allo stato civile suo figlio considerato anche che per la legge (articolo 231 del Codice civile) esiste la presunzione che il **marito** sia il padre del figlio concepito o nato durante il

matrimonio.

Il bambino, perciò, resterà legalmente il figlio del lettore almeno fino a quando quest'ultimo (o la madre o il bambino stesso direttamente quando sarà diventato maggiorenne oppure a mezzo di curatore speciale quando avrà compiuto 14 anni) non decidano di avviare un'azione di disconoscimento di paternità.

L'azione di disconoscimento della **paternità** (disciplinata dall'articolo 243 *bis* del Codice civile) ha lo scopo di accertare che il marito non è il padre del bambino che sia stato concepito o che sia nato durante il matrimonio (ovviamente occorrerà dimostrare che il marito, in questo caso il lettore, non è il padre biologico del bambino ed a questo scopo è ammissibile la prova del Dna sul marito, sulla madre e sul bambino).

L'effetto della sentenza di disconoscimento che riconoscesse che il bambino non è il figlio del lettore, sarebbe quello di far cessare i suoi doveri ed obblighi nei confronti del bambino oltre che la possibilità, per quello che ne fosse il vero padre biologico, di poter avviare, se volesse, azione di riconoscimento nei confronti del bambino (con il consenso della madre o anche contro la volontà della madre nel qual caso toccherebbe al giudice decidere).

Il lettore, in particolare, può disconoscere la sua paternità nei confronti del bambino nato da sua moglie entro il termine:

- di un anno dal giorno della nascita del bimbo (se il lettore era presente nel luogo della nascita al tempo del parto)
- oppure entro un anno da quando eventualmente il lettore ritornò nel luogo di nascita del bambino se al tempo della nascita era lontano;
- oppure, nel caso di scoperta di adulterio, entro il termine di un anno da quando è venuto a conoscenza dell'adulterio.

Se il lettore, invece, non intende disconoscere la sua paternità nei confronti del bambino oppure se fosse già scaduto per lui il termine per avviare la causa di disconoscimento di paternità, questi legalmente resterà il padre del bambino e sarà obbligato a mantenere, educare, istruire e assistere moralmente questo bambino (articolo 147 del Codice civile) che sarà per la legge comunque suo figlio.

Si consideri anche che se il padre del bambino non fosse il lettore, ma l'azione di

disconoscimento non fosse mai avviata, il vero padre del bambino non potrebbe mai riconoscere il figlio perché la legge (articolo 253 del Codice civile) non consente il riconoscimento di un bambino in contrasto con lo stato di figlio che il bambino ha in quel momento: questo vuol dire che o si avvia un'azione di disconoscimento di paternità (che si conclude favorevolmente con sentenza che accerta che il marito non è il padre del bambino), oppure il bambino resta per la legge il figlio del lettore con a carico del padre tutti i doveri verso di lui.

Per quanto riguarda la casa, fermo restando che resterà comunque sempre di proprietà del lettore, essa potrà essere assegnata a sua moglie (affinché vi dimori insieme al minore) nel solo caso in cui sia avviata una causa di separazione legale giudiziale, cioè nel solo caso in cui, in mancanza di accordo dei coniugi sulle condizioni della separazione, tocchi al giudice decidere se, nell'interesse del minore (che è l'interesse che in questi casi deve essere soddisfatto con priorità rispetto ad altri interessi), madre e figlio debbano vivere assieme nella casa che era la dimora familiare (articolo 337 *sexies* del Codice civile).

Si noti che:

- la **casa** familiare (quella cioè dove si era svolta la vita familiare che, nel caso specifico, è e resta di proprietà del lettore) può essere assegnata dal giudice alla madre, con la sentenza di separazione legale dei coniugi, anche se nella stessa sentenza la separazione è stata addebitata alla madre stessa, cioè anche se il giudice attribuisce la separazione alla colpa della madre (ad esempio per dimostrato tradimento);

- la casa familiare non può essere assegnata alla madre se il minore non è figlio del marito:

questo vuol dire che se fosse stato già accertato con sentenza che il bambino non è il figlio del lettore, allora in caso di successiva separazione legale dalla moglie, la casa del lettore non potrebbe essere assegnata dal giudice a sua moglie proprio perché il bambino sarebbe già stato accertato non essere suo figlio;

- se invece non ci fosse il disconoscimento della paternità del lettore nei confronti del bambino e se il giudice decidesse di assegnare la casa alla moglie (nell'interesse di quello che sarebbe ancora il figlio del lettore), l'assegnazione della casa sarebbe comunque successivamente revocata se la moglie ad esempio, avviasse una convivenza con altra persona o, dopo il divorzio, contraesse un nuovo

matrimonio.

Si osservi che l'assegnazione della casa familiare non significherebbe assegnare alla moglie del lettore la proprietà della casa: la casa resterebbe comunque del lettore, ma a sua moglie verrebbe attribuito il diritto di abitarvi insieme al minore (nell'interesse di quest'ultimo) e fino a quando il figlio non divenga maggiorenne e autosufficiente o fino a che la moglie del lettore non inizi una convivenza con altra persona o si sposi con altra persona o cessi comunque di abitare stabilmente nella casa familiare.

Chiaramente, se non ci fosse alcuna **separazione** legale tra il lettore e sua moglie e ci fosse, invece, una ritrovata armonia e fiducia (ed una piena, consapevole, convinta e reciproca volontà di continuare nel rapporto), la casa resterebbe la loro dimora familiare ed il bambino resterebbe a tutti gli effetti, anche legali, loro **figlio** (resterebbe lui solo, cioè il bambino, a poter in futuro avviare un'azione di disconoscimento della paternità per far accertare che il lettore non è il suo padre biologico).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***